

Parte prima - N. 14

Anno 42

15 luglio 2011

N. 109

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2011, N. 8

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE  
PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA  
PARITÀ TRA DONNE E UOMINI**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

Art. 1

*Istituzione e finalità della Commissione*

1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);

b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;

c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;

d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

Art. 2

*Competenze della Commissione*

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.

2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;

b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;

c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;

d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;

f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva del-

le stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;  
g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;

h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;

i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

#### Art. 3

##### *Composizione e funzionamento della Commissione*

1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.

2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.

3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le

commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

#### Art. 4

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.

#### Art. 5

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 15 luglio 2011

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Monari, Barbatì, Defranceschi, Manfredini, Naldi, Noè, Sconciaforni, Villani, Costi, Donini, Marani, Meo, Montani, Mori, Moriconi e Pariani oggetto assembleare n. 597 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET in data 20 ottobre 2010 n. 36;

- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e Regolamento" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione V "Turismo, Cultura,

Scuola, Formazione, Lavoro, Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2011 del 29 giugno 2011, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Roberta Mori, nominata dalla Commissione in data 10 novembre 2010;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 12 luglio 2011, atto n. 18/2011.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Note all'art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della **Costituzione della Repubblica italiana** è il seguente:

«Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

2) Il testo dell'articolo 37 della **Costituzione della Repubblica italiana** è il seguente:

«Art. 37- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.».

3) Il testo dell'articolo 51 della **Costituzione della Repubblica italiana** è il seguente:

«Art. 51 - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».

4) Il testo dell'articolo 117, comma settimo, della **Costituzione della Repubblica italiana** è il seguente:

«Art. 117

(omissis)

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.».

5) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2005, che concerne **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art.41 - Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini.

1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.».